Lâ??azione diretta del trasportato ex art. 141 C.d.A.

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 aprile 2025 n. 11194, chiarisce che: â?? *lâ??azione diretta prevista dallâ??art. 141, c.a.p., in favore del terzo trasportato Ã¨* ***aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dallâ??ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata****, consentendogli di agire nei confronti dellâ??assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dallâ??accertamento della responsabilitÃ dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata cosÃ¬ riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante lâ??anticipazione del risarcimento da parte dellâ??assicuratore del vettore e la possibilitÃ di successiva rivalsa di questâ??ultimo nei confronti dellâ??impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, lâ??azione diretta che compete al trasportato danneggiato Ã¨ esclusivamente quella prevista dallâ??art. 144 c.a.p., da esercitarsi nei confronti dellâ??impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass., Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, e succ. conf.; cfr. anche Cass., 26/07/2024, n. 21021, in cui Ã¨ nuovamente rimarcato, a pag. 9, che â??lâ??esigenza di* ***tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralitÃ â?? di veicoli coinvolti nel sinistro perchÃ© solo in questo caso acquista significato la possibilitÃ â?? di agire nei confronti dellâ??assicurazione del vettore â??a prescindere dallâ??accertamento della responsabilitÃ dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro****â??, salvo il limite del â??sinistro cagionato da caso fortuitoâ?•â??)*;â?•

Il Collegio precisa inoltre che: â??*lâ??art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 attribuisce al danneggiato unâ??azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non giÃ solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilitÃ del proprio assicurato, da intendere nel senso che lâ??assicuratore del vettore Ã¨ tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dallâ??accertamento della responsabilitÃ â?? dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo peroâ?? il limite del caso fortuito; in coerenza con la giurisprudenza costituzionale esplicitata da Corte cost. n. 440 del 2008, Ã¨ stato precisato che â??i****l rimedio previsto dallâ??art. 141 non***

esclude la possibilitÃ â?? per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui allâ??art. 144 *(esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dellâ??impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi Ã¨ piena cumulabilitÃ â?? fra lâ??azione di cui allâ??art. 141 e quella di cui allâ??art. 144 (di â??strumento aggiuntivo di tutelaâ?? parla anche Sez. 3, sentenza n. 16181 del 30/7/2015)â?? (cosÃ¬ Cass., n. 21021 del 2024, cit., in cui Ã¨ diffusamente illustrata e ricostruita la diversitÃ delle azioni ovvero delle tutele assegnate dallâ??ordinamento); nel caso, dunque, dellâ??art. 141, c.a.p., il trasportato agisce nei confronti dellâ??assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalitÃ â??, â??a prescindere dallâ??accertamento della responsabilitÃ â?? dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistroâ?•, con la possibilitÃ â?? che gli venga opposto il solo caso fortuito; ciÃ² detto, e trattandosi di domande normativamente distinte e proprio perciÃ² cumulabili, Ã¨ chiaro che quando la parte abbia proposto esplicitamente una di esse e anzi, come nel caso, abbia impugnato la statuizione di relativa inammissibilitÃ del giudice di prime cure, sulla base dellâ??affermazione opposta, limitando il proprio appello a tale profilo e senza invocare la possibilitÃ dâ??intendere la domanda originaria come riferita a entrambe le fattispecie normativamente delineate, ne discende un giudicato interno limitativo della possibilitÃ di proporre solo in questa sede il tema della possibilitÃ di scrutinare la pretesa ai sensi della differente previsione in parola, soggetta a presupposti come visto distintiâ??*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
20 Mag 2025